



COMUNE DI
Cavallino – Treporti
(Provincia di Venezia)



***REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEI
DIRITTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI
E DEL CANONE PER
L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI
PUBBLICITARI***

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art. 1 Finalità e oggetto del regolamento	1
Art. 2 Definizione e tipologie degli impianti pubblicitari.....	1
Art. 3 Tipologie di pubblicità esterna	1
Art. 4 Piano Generale degli Impianti	2
TITOLO II – SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E APPLICAZIONE DEL RELATIVO DIRITTO.....	3
Art. 5 Impianti di pubblica affissione	3
Art. 6 Impianti di affissione diretta.....	3
Art. 7 Servizio delle pubbliche affissioni.....	4
Art. 8 Diritto sulle pubbliche affissioni e classificazione del Comune.....	4
Art. 9 Richiesta del servizio.....	4
Art. 10 Modalità per l’espletamento del servizio.....	4
Art. 11 Sanzioni tributarie e amministrative.....	6
TITOLO III – INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE	6
Art. 12 Iniziative pubblicitarie	6
Art. 13 Regime autorizzatorio.....	6
Art. 14 Atti di assenso.....	6
Art. 15 Durata delle iniziative pubblicitarie per anno solare	7
Art. 16 Competenze e responsabilità del procedimento	7
Art. 17 Istruttoria e rilascio dell’autorizzazione o della concessione	8
Art. 18 Voltura, modificazioni soggettive e oggettive dell’autorizzazione o della concessione.....	8
Art. 19 Obblighi del titolare dell’autorizzazione o della concessione	9
Art. 20 Sospensione o estinzione dell’autorizzazione o della concessione	9
Art. 21 Istituzione del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP)	10
Art. 22 Suddivisione del territorio in categorie.....	10
Art. 23 Criteri per la determinazione del canone	11
Art. 24 Fattispecie non assoggettabili al canone.....	11
Art. 25 Versamento del canone.....	12
Art. 26 Rimborso delle somme non dovute	13
Art. 27 Sanzioni e maggiorazioni	13
Art. 28 Sanzioni amministrative e vigilanza.....	14
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	14
Art. 29 Disposizioni transitorie.....	14
Art. 30 Abrogazioni e norme di rinvio.....	15
ALLEGATO A	16

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e oggetto del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale persegue la finalità di tutelare il decoro dell'ambiente, ivi compreso quello urbano, sottoponendo le iniziative pubblicitarie ad un regime autorizzatorio.
2. Per i fini di cui sopra, il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'ambiente, anche urbano, nell'ambito del territorio comunale.
3. Le iniziative pubblicitarie sono soggette, oltre che alle disposizioni del presente regolamento, a quelle in materia di tutela paesaggistica, di viabilità, edilizia.
4. Sono altresì oggetto del presente regolamento l'applicazione dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, che è istituito in virtù del presente atto.

Art. 2 Definizione e tipologie degli impianti pubblicitari

1. Costituiscono impianti pubblicitari tutti i manufatti installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che siano da tali luoghi percepibili, destinati a supportare:
 - a. impianti di pubblicità esterna ordinaria: mezzi di proprietà di privati o di enti utilizzati per la diffusione di messaggi intesi a promuovere attività, beni, servizi o soggetti;
 - b. impianti di pubblica affissione: mezzi di proprietà comunale da destinare alle affissioni di natura commerciale e di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, ove l'affissione sia effettuata a cura del Comune;
 - c. impianti di affissione diretta: mezzi da destinare alle affissioni effettuate da soggetti privati.
2. Ai fini del presente regolamento, si considerano spazi aperti al pubblico tutte le aree sede di attività economica e produttiva, cui si possa accedere liberamente o in presenza di specifico titolo o previo pagamento di un corrispettivo.

Art. 3 Tipologie di pubblicità esterna

1. I mezzi di effettuazione della pubblicità esterna sono individuati nelle seguenti tipologie:
 - a. insegna di esercizio: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce diretta;
 - b. preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, avente forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1x0,20 e superiori di m. 1,50x0,30, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta;
 - c. sorgente luminosa: impianto pubblicitario realizzato con qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;

- d. cartello: manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
- e. striscione, locandina, manifesto e stendardo: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, generalmente a carattere temporaneo. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido;
- f. segno orizzontale reclamistico: riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
- g. impianto pubblicitario di servizio: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
- h. pubblicità su veicoli o battelli, barche e simili: pubblicità non luminosa effettuata all'interno o all'esterno di veicoli in genere, rimorchi, battelli, barche e simili;
- i. impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, comprendente, a titolo esemplificativo, la targa, la bacheca, le scritte su tenda, la vetrofania e la vetrografia, le iscrizioni dipinte;
- j. segnali turistici: sono rilevanti ai fini dell'applicazione del canone i segnali riportanti indicazioni turistiche, industriali, artigianali, commerciali, alberghiere che contengano la denominazione, la ragione sociale o il simbolo della ditta o dell'attività economica;
- k. pubblicità varia: categoria residuale comprendente la pubblicità mediante distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario che non sia effettuata attraverso lanci da veicoli o da altri mezzi mobili; la pubblicità fonica; la pubblicità realizzata mediante pannelli, schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche, con aeromobili, con palloni frenati e simili, o comunque qualsiasi forma pubblicitaria realizzata in applicazione di nuove normative, di tecnologie avanzate o di specifiche richieste del mercato.

Art. 4 Piano Generale degli Impianti

1. La collocazione e le caratteristiche degli impianti sono stabiliti dal Piano Generale degli Impianti (PGI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale da realizzarsi in attuazione dei criteri stabiliti dal presente regolamento.
2. Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine. Il Piano Generale degli Impianti dovrà comprendere anche il Piano per le pubbliche affissioni.
3. Fino all'approvazione del Piano Generale degli Impianti, in materia di arredo urbano, si applicano le norme contenute nel regolamento edilizio.
4. Previa intesa con la Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il paesaggio e il patrimonio storico artistico demotnoantropologico di Venezia e Laguna, il Comune può adottare un abaco degli impianti ammessi, recante le linee guida e le specificazioni architettoniche, ivi compresi le soluzioni cromatiche e i materiali utilizzabili.

5. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso in cui lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa. Il Comune provvederà al rimborso del diritto o del canone già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

TITOLO II – SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E APPLICAZIONE DEL RELATIVO DIRITTO

Art. 5 Impianti di pubblica affissione

1. La superficie minima degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 200 ed è ripartita come segue:
 - a. il 30% della superficie è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica. Tali impianti sono individuati da apposito contrassegno;
 - b. il 70% della superficie è destinata alle affissioni di natura commerciale.
2. Gli impianti per le pubbliche affissioni sono distinti in:
 - a. standardo: impianto mono o bifacciale collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente che verticalmente;
 - b. poster: impianto mono o bifacciale collocato a muro o a terra su supporti propri;
 - c. tabella: cornice o quadro monofacciale, fissato al muro realizzato in dimensioni idonee per l'affissione di manifesti;
 - d. trespolo o totem: impianto perifacciale o cilindrico, collocato a terra su supporto proprio;
 - e. altre strutture: quali superfici, monofacciali, bifacciali o plurifacciali, adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti, o, comunque, da strutture appositamente predisposte per il servizio di pubbliche affissioni.
3. Gli impianti di pubblica affissione hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione dei messaggi in essi contenuti. Ciascun impianto reca una targhetta con l'indicazione "Comune di Cavallino-Treporti – Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto. Negli spazi destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica si applica il contrassegno di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
4. La tipologia, la destinazione, l'ubicazione, la dimensione ed il numero di fogli che l'impianto contiene, nonché la numerazione degli impianti stessi dovranno essere indicati nel Piano Generale degli Impianti in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 6 Impianti di affissione diretta

1. La superficie massima degli impianti da adibire alle affissioni dirette non può superare il 30% della superficie degli impianti di pubblica affissione.
2. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari stabiliti dal presente regolamento e dal Piano Generale degli Impianti, il Comune può concedere a soggetti

privati, mediante svolgimento di apposita gara, la possibilità di collocare su aree comunali o su aree private impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili. La concessione è disciplinata da apposita convenzione nella quale dovranno essere indicati il numero e l'ubicazione degli impianti, la durata della concessione e del relativo canone, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto. Tali impianti sono soggetti al pagamento del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.

Art. 7 Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del Comune di Cavallino-Treporti costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni può essere affidato a terzi secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 8 Diritto sulle pubbliche affissioni e classificazione del Comune

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari che deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni il Comune di Cavallino-Treporti è da considerarsi appartenente alla IV classe.
3. La misura del diritto è stabilita dalla Giunta Comunale. Si applicano le riduzioni e le esenzioni previste dalla vigente normativa in materia per le quali il richiedente è tenuto a presentare idonea documentazione. Le riduzioni non si applicano nel caso in cui i manifesti siano realizzati con l'indicazione di soggetti che svolgono attività commerciale o siano associati a messaggi aventi le seguenti caratteristiche o finalità:
 - a. messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b. messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
4. In relazione ai rilevanti flussi turistici periodici, si applica, limitatamente alle esposizioni di carattere commerciale e nel periodo dal 15/05 al 15/09, una maggiorazione delle tariffe pari al 50%.

Art. 9 Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio, gli interessati devono presentare in tempo utile al Servizio Affissioni apposita richiesta contenente le seguenti indicazioni:
 - a. quantità, formato, numero dei fogli e titolo dei manifesti da affiggere;
 - b. soggetto a favore del quale è rivolta la campagna commissionata;
 - c. inizio e durata dell'affissione;
 - d. attestazione dell'avvenuto pagamento;
 - e. spazi eventualmente prescelti.
2. I manifesti devono pervenire a cura del committente al competente servizio, nell'orario di apertura.

Art. 10 Modalità per l'espletamento del servizio

1. Presso il Servizio Affissioni è tenuto un apposito registro nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute.

2. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio preposto all'espletamento del servizio di pubbliche affissioni, la commissione completa dei dati di cui all'art. 9 c. 1. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data precedenza alla commissione per la quale è stato effettuato per primo il versamento e, a parità anche di data di versamento, a chi richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
3. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza di cui al comma 2, risultante dal registro cronologico e comunque:
 - a. la successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata e non ancora eseguita non costituisce nuova o separata commissione purché la stessa sia completa ed i relativi manifesti pervengano nei tempi necessari per eseguire il servizio. L'eventuale integrazione viene comunque quietanzata con una nuova bollettazione richiamandone la relativa già emessa. L'integrazione potrà essere accettata fermo restando la precedenza acquisita dalle commissioni che nel frattempo fossero pervenute. In nessun caso l'integrazione potrà essere inclusa in una quietanza già emessa apportando correzioni a meno che la data dell'attestazione del versamento dell'integrazione non sia la medesima del primo versamento;
 - b. le eventuali variazioni o aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni;
 - c. il ricevimento dei manifesti da affiggere da parte dell'ufficio preposto oltre la data richiesta per l'affissione comporta una nuova iscrizione nel registro cronologico. Il Servizio Affissioni dovrà comunicare all'utente la prima data utile per eseguire l'affissione. E' facoltà dell'utente annullare la commissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
4. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro del Servizio Affissioni o applicata apposita etichetta, con la data di scadenza prestabilita.
5. Il Committente ha facoltà di annullare la commissione, mediante avviso da inviarsi al Servizio Affissioni prima della data proposta per l'affissione, senza oneri e con rimborso integrale delle somme versate esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. qualora il ritardo nell'effettuazione delle affissioni sia causato da avverse condizioni atmosferiche ed in ogni caso qualora il ritardo superi i dieci giorni dalla data che era stata richiesta. Il Servizio Affissioni provvede a darne tempestiva comunicazione all'utente indicando la data in cui si presume di poter effettuare l'affissione;
 - b. mancanza di spazi disponibili. Il Servizio Affissioni ne dà comunicazione al committente entro dieci giorni dalla richiesta indicando la data in cui si presume di poter effettuare l'affissione.
6. In tutti gli altri casi, l'annullamento della commissione è consentito prima che la stessa venga eseguita e comporta l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso anche parziale del diritto sulle affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare il Servizio Affissioni ad utilizzare l'importo non dovuto per le future affissioni.
8. I manifesti relativi a commissioni annullate o pervenuti senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, restano a disposizione del committente presso l'ufficio per trenta giorni.
9. Il servizio d'urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano al Servizio Affissioni entro le ore 10.00 del mattino. E' dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per commissione.
10. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nei termini comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

Art. 11 Sanzioni tributarie e amministrative

1. Le sanzioni tributarie e amministrative e le misure accessorie sono stabilite dalla vigente normativa.
2. I proventi delle sanzioni, da chiunque accertate, sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio affissioni e dell'impiantistica, nonché alla redazione e all'aggiornamento del Piano per le pubbliche affissioni compreso nel Piano Generale degli Impianti.

TITOLO III – INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

Art. 12 Iniziative pubblicitarie

1. Sono soggette alle disposizioni del presente titolo le iniziative pubblicitarie realizzate nell'ambito del territorio comunale, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse dalle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che siano da tali luoghi percepibili, con esclusione di quelle volte alla diffusione di messaggi attraverso emittenti radiofoniche o televisive, a mezzo di quotidiani e periodici locali o mediante rete internet.
2. Ai fini del presente regolamento, si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari diffusi nell'esercizio di un'attività economica, con lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi e di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. In presenza dei presupposti sopra descritti, l'iniziativa pubblicitaria è sottoposta al pagamento di un canone, salvo applicazione delle esenzioni, come da disposizioni del presente regolamento.

Art. 13 Regime autorizzatorio

1. L'effettuazione di pubblicità esterna, che incide sull'ambiente, anche urbano, è sottoposta al preventivo atto di assenso dell'Amministrazione Comunale.
2. L'atto di assenso è sempre necessario, vigendo l'obbligo di presentazione della domanda in tutti i casi di effettuazione di pubblicità, anche quando da essa non consegua una prestazione patrimoniale in capo all'interessato.
3. Tutte le domande volte a conseguire l'atto di assenso di cui al comma 1 sono presentate dall'interessato allo Sportello Unico Attività Produttive (d'ora in poi, SUAP) del Comune di Cavallino Treporti. Sono escluse dall'obbligo le forme pubblicitarie che si intendono autorizzate con l'apposizione del timbro o dell'etichetta attestante l'avvenuto pagamento del tributo ed il periodo di esposizione.
4. La potestà comunale riguarda le iniziative pubblicitarie da realizzarsi all'interno del centro abitato, come definito dal Codice della Strada e perimetrato giusta deliberazione della Giunta Comunale. Al di fuori dei centri abitati la competenza comunale permane per quelle iniziative pubblicitarie da realizzarsi su strade di proprietà comunale. Per la viabilità di competenza di altre Amministrazioni Pubbliche, vale quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Art. 14 Atti di assenso

1. L'atto di assenso alla realizzazione di iniziative pubblicitarie può consistere in:

2. Una concessione, quando l'installazione avvenga su beni del demanio, del patrimonio comunale indisponibile o sulle aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio;
3. Un'autorizzazione, quando l'installazione avvenga su area privata e abbia carattere non temporaneo;
4. Una presa d'atto, allorché l'installazione sia temporanea e per l'installazione del mezzo possa intendersi sufficiente l'assolvimento dell'obbligazione tributaria. La presa d'atto è rilasciata altresì per la pubblicità effettuata su veicoli e imbarcazioni, indipendentemente dalla loro durata, con formalità di istruttoria.
5. L'apposizione di un timbro, quando ciò sia sufficiente per attestare il versamento del canone ed il periodo di esposizione, in relazione alle sole tipologie di locandina e manifesto.
6. Le concessioni e le autorizzazioni hanno una durata di tre anni e sono rinnovabili per pari periodo, su richiesta dell'interessato.
7. Le prese d'atto hanno validità per il periodo in esse indicato. Quando non sia espressamente indicato un termine di scadenza, la presa d'atto si intende valida fino a cessazione volontaria, dichiarazione di annullamento, revoca o decadenza. In ogni caso, la presa d'atto per installazioni temporanee ha validità infrannuale.

Art. 15 Durata delle iniziative pubblicitarie per anno solare

1. Le iniziative pubblicitarie possono avere durata variabile, anche in relazione alla stagionalità dell'attività economica e produttiva cui si riferiscono o nella quale sono realizzate.
2. Si definiscono temporanee le installazioni di mezzi pubblicitari che abbiano una durata inferiore a centoventi giorni. Oltre il centoventesimo giorno non sono ammessi né la proroga né il rinnovo, quando ai sensi del Regolamento Edilizio e delle norme attuative della pianificazione urbanistica tali mezzi siano sottoposti ad autorizzazione paesaggistica. Hanno sempre carattere temporaneo la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, nonché le locandine e i manifesti.
3. Si definiscono stagionali le installazioni di mezzi pubblicitari realizzate con carattere di stabilità, ma per un periodo infrannuale, con una durata compresa tra un minimo di centoventi e un massimo di duecentosettanta giorni.
4. Si definiscono permanenti le installazioni di mezzi pubblicitari realizzate con carattere di stabilità, con durata superiore a duecentosettanta giorni per anno solare.
5. Ai fini del presente articolo, ciò che rileva in relazione alla durata è l'installazione del mezzo, non la diffusione del messaggio pubblicitario, con la conseguenza che, terminato il periodo di esposizione risultante dall'autorizzazione, il mezzo pubblicitario deve essere completamente rimosso, con ripristino immediato dello status quo ante.

Art. 16 Competenze e responsabilità del procedimento

1. Compete al Comando di Polizia Locale l'istruttoria dei procedimenti amministrativi per l'installazione dei mezzi pubblicitari, salvo quanto disposto al successivo comma 3. Il Comandante adotta ogni atto necessario per favorire il sollecito svolgimento dell'istruttoria.
2. Competono al Comando di Polizia Locale, altresì, i provvedimenti modificativi e ablativi di cui al successivo art. 20.
3. Competono al Servizio Tributi la liquidazione e la riscossione, in via ordinaria e coattiva, dei tributi di cui al presente regolamento.
4. È Facoltà dell'Amministrazione Comunale di affidare la gestione dei tributi a terzi, secondo le modalità previste dalla vigente legislazione in materia e dal Regolamento delle Entrate. In tal caso, compete al concessionario della riscossione il rilascio degli atti di assenso per le forme temporanee di pubblicità, previa acquisizione degli eventuali pareri necessari.

5. Compete altresì al concessionario della riscossione dei tributi, quando individuato, l'attività di redazione, sottoscrizione, emissione e notifica degli avvisi di accertamento.
6. Il Responsabile SUAP rilascia gli atti di assenso, comunque denominati, alla realizzazione di iniziative pubblicitarie, anche quando essi siano di competenza di Enti diversi dal Comune o quando la relativa istruttoria sia attribuita ad uffici comunali non dipendenti da esso.
7. Quando l'interessato richiede la contestuale attivazione di procedimenti amministrativi aventi diverso contenuto, la concessione o l'autorizzazione emanati dal Comando di Polizia Locale sono titolo unico alla realizzazione dell'iniziativa.
8. In tutti i casi, si applicano le disposizioni concernenti i procedimenti di SUAP.

Art. 17 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione o della concessione

1. L'autorizzazione o la concessione per le forme pubblicitarie stagionali e permanenti è rilasciata per la durata di tre anni, rinnovabili, e deve contenere l'indicazione degli obblighi del titolare del provvedimento di cui al successivo art. 19.
2. A seguito dell'istruttoria del Comando di Polizia Locale, l'atto di assenso per l'installazione dei mezzi pubblicitari è rilasciato dal Responsabile SUAP nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di sportello unico.
3. Il termine rimane sospeso nel caso in cui il responsabile del procedimento o l'incaricato dell'istruttoria invitino il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre integrazione della documentazione depositata o a fornire elementi per la completezza della pratica. La mancata risposta entro il termine assegnato comporta la rinuncia automatica al provvedimento e l'archiviazione della pratica.
4. La documentazione obbligatoria per la presentazione della domanda è quella individuata dal SUAP. È facoltà del Responsabile del Servizio competente all'istruttoria di individuare, con apposita determinazione, l'ulteriore documentazione tecnica necessaria.
5. L'atto di assenso alla realizzazione dell'iniziativa pubblicitaria deve essere consegnato in forma telematica dal Responsabile SUAP al soggetto interessato, o al suo procuratore, previa presentazione della quietanza di versamento del canone, se dovuto.
6. Prima che sia avvenuto il rilascio dell'autorizzazione, il mancato pagamento del tributo nel termine assegnato comporta la rinuncia automatica al provvedimento e l'archiviazione della pratica.
7. Il rinnovo dell'autorizzazione o della concessione, senza modifiche del mezzo pubblicitario, è richiesto dal titolare dell'atto nei termini stabiliti dalle disposizioni di legge per i procedimenti ordinari di SUAP. Non è ammesso il rinnovo con modificazioni del mezzo o del messaggio.
8. Il rinnovo è possibile solo per i mezzi conformi alle vigenti norme in materia paesaggistica, di arredo urbano e di viabilità e a condizione che risulti regolarmente versato il canone dovuto fino al momento del rinnovo medesimo.

Art. 18 Voltura, modificazioni soggettive e oggettive dell'autorizzazione o della concessione

1. L'istanza di voltura dell'autorizzazione o della concessione è presentata tempestivamente a seguito del trasferimento dell'azienda pubblicizzata o di un suo ramo.
2. La voltura è autorizzata, previa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa l'assenza di modifiche ed il buono stato di conservazione dell'impianto, nei termini e con le modalità previsti per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione.
3. La voltura è possibile solo per i mezzi conformi alle vigenti norme in materia paesaggistica, di arredo urbano e di viabilità e a condizione che risulti regolarmente versato il canone fino al momento della voltura medesima.
4. La variazione della ragione sociale, della sede legale o del rappresentante dell'azienda è soggetta a mera comunicazione.

5. La modificazione dell'impianto pubblicitario per tipologia, formato e dimensioni comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.
6. La modificazione del messaggio pubblicitario è soggetta a specifico atto di assenso, adottato nei termini e con le modalità previsti per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione. Tale modificazione è autorizzata con invarianza dell'originaria scadenza.
7. La disposizione di cui al comma precedente non si applica quando il titolo di assenso sia stato rilasciato originariamente per l'installazione di un mezzo pubblicitario a messaggio variabile.

Art. 19 Obblighi del titolare dell'autorizzazione o della concessione

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché degli adempimenti previsti nell'atto ed in particolare:
 - a. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la realizzazione della pubblicità nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento, dal Piano Generale degli Impianti, dalle vigenti norme in materia di arredo urbano, viabilità e di sicurezza, sollevando il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia a terzi;
 - b. verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c. adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio del provvedimento o anche successivamente per sopravvenute e motivate esigenze;
 - d. provvedere alla completa rimozione dell'impianto al termine del periodo di esposizione riportato nell'autorizzazione;
 - e. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca del provvedimento autorizzatorio o concessorio o nel caso del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
 - f. applicare sul mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta, incisa o stampata in modo indelebile e posta in posizione facilmente accessibile, riportante i seguenti dati: Amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero del provvedimento autorizzatorio o concessorio, progressione chilometrica del punto di installazione, data di scadenza. L'obbligo di cui alla presente disposizione si applica solo in caso di impianto autorizzato in regime di concessione oppure per gli impianti per i quali non sia possibile individuare altrimenti il soggetto titolare. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione o concessione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati;
 - g. adempiere entro i termini previsti dal regolamento comunale al pagamento del canone;
 - h. adempiere agli obblighi previsti dai regolamenti comunali e dalla vigente normativa in materia di viabilità.
2. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, anche alle installazioni dei mezzi pubblicitari con carattere temporaneo.

Art. 20 Sospensione o estinzione dell'autorizzazione o della concessione

1. Il Comune può in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per cause di forza maggiore o per motivi di sicurezza legati alla viabilità e di ordine pubblico modificare, sospendere o revocare il provvedimento autorizzatorio o concessorio con atto motivato da comunicare al titolare con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza.

- E' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio delle somme dovute a titolo di canone. Non è in ogni caso dovuta alcuna indennità.
2. L'autorizzazione o la concessione si intendono cessate alla scadenza naturale riportata nell'atto.
 3. In caso di cessazione anticipata, entro il 31 dicembre il titolare dovrà presentare attraverso il SUAP apposita comunicazione, nella quale dovrà essere riportata la data di rimozione del mezzo. La cessazione ha validità a partire dall'anno successivo a quello di presentazione della denuncia ed esonera dal pagamento del canone relativo alle annualità successive a quella in corso al momento della disdetta. Il Comando di Polizia Locale è tenuto a verificare l'avvenuta rimozione alla data dichiarata e a darne comunicazione al Servizio Tributi, ovvero al concessionario della riscossione.
 4. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione o concessione:
 - a. il mancato versamento del canone o la mancata costituzione della cauzione, se dovuta;
 - b. tre violazioni, contestate in un periodo di dodici mesi, degli obblighi previsti nel regolamento comunale o nell'atto di autorizzazione o di concessione;
 - c. la cancellazione dal Registro Imprese del titolare, senza che vi siano altri che subentrino nell'attività aziendale;
 - d. la mancata realizzazione dell'opera, senza giustificato motivo, nei sessanta giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione o della concessione;
 - e. l'uso improprio o difforme da quello previsto nell'atto di autorizzazione o di concessione.
 5. L'avvio del procedimento di decadenza e la successiva decadenza sono comunicati al titolare dell'atto con mezzi idonei a garantirne l'effettiva conoscenza da parte dello stesso.
 6. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione o concessione:
 - a. la morte o la sopravvenuta incapacità del titolare dell'atto;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, quando siano decorsi trenta giorni dal provvedimento senza che sia richiesto dal curatore o dal liquidatore la prosecuzione dell'autorizzazione o della concessione e sia stato consentito l'esercizio provvisorio dell'attività.

Art. 21 Istituzione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP)

1. Le forme pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente definite dal capo precedente ed installate nel territorio comunale, anche se autorizzate da enti diversi dal Comune, sono assoggettate al pagamento di un canone in base a tariffa secondo le disposizioni che seguono.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione; per le forme pubblicitarie temporanee dal soggetto richiedente. In via solidale rispondono del canone i soggetti reclamizzati.

Art. 22 Suddivisione del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, il territorio comunale è suddiviso in due categorie individuate in base all'importanza, alla centralità, all'intensità abitativa, al flusso turistico, alle presenze commerciali, alla densità di traffico veicolare e pedonale.
2. Il territorio del Comune di Cavallino Treporti è suddiviso in due categorie:
 - a. CATEGORIA SPECIALE: area compresa tra il mare e la via Fausta (SP42) oltrepassata verso la laguna da una fascia di 50 metri che include anche i centri abitati di Treporti, Cà Savio, Cavallino, Cà Ballarin, Cà Pasquali e Cà Vio, Lio

- Grando, Faro Valle Dolce, Cà di Valle, gli ambiti dei terminals di Punta Sabbioni e di Ricevitoria di Treporti;
- b. CATEGORIA NORMALE: area non compresa nella delimitazione della categoria speciale.
3. Il competente servizio dell'Area Tecnica è incaricato della redazione e dell'aggiornamento periodico della planimetria che rappresenta geograficamente la sovra esposta suddivisione territoriale, resa nota mediante idonee forme di pubblicazione.

Art. 23 Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è calcolato in base a tariffa, alla quale si applicano i coefficienti moltiplicatori, le riduzioni, le agevolazioni e le maggiorazioni indicate nell'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Il canone per le installazioni permanenti è applicato ad anno solare. Le frazioni di anno, risultanti da periodi iniziali o finali, sono liquidate in dodicesimi; le frazioni di mese sono considerate a mese intero.
3. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari con esposizione stagionale è liquidato in dodicesimi; le frazioni di mese sono considerate a mese intero.
4. Il canone per le installazioni temporanee è applicato per periodi di esposizione di trenta giorni o frazione e per ogni metro quadrato o frazione e comunque secondo la caratteristica propria di ciascuna tipologia.
5. Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
6. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a seicento centimetri quadrati.
7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita a pubblicità.
8. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato al pagamento del canone, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile per il canone, come unico mezzo pubblicitario.
10. Le maggiorazioni del canone sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
11. Nel caso in cui la stessa forma pubblicitaria ricada in categorie differenti, si applica la tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
12. Qualora per un mezzo pubblicitario temporaneo vi sia il passaggio a una forma pubblicitaria permanente, non si procede ad alcun conguaglio del canone, considerando due distinte installazioni soggette ai rispettivi canoni.

Art. 24 Fattispecie non assoggettabili al canone

1. Non sono assoggettabili al canone le seguenti fattispecie:
 - a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e

- non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o porta d'ingresso;
- b. gli avvisi al pubblico, quali ad esempio visual ditte fornitrici, lavagnette menu, prezziari, cartelli offerte, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino singolarmente la superficie di mezzo metro quadrato e complessivamente la superficie di due metri quadrati, per ogni vetrina o porta, nonché quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione, nonché la pubblicità effettuata all'interno degli impianti sportivi di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
 - d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso o nelle immediate adiacenze dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali ovvero da aziende comunali, da organismi o società a prevalente partecipazione del Comune;
 - g. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione, anche direzionale, delle sedi e dei mezzi di trasporto di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - i. i fregi e gli elementi decorativi privi di rilevanza economica;
 - j. i mezzi pubblicitari aventi dimensioni non superiori a seicento centimetri quadrati;
 - k. la pubblicità esposta all'interno dei veicoli di trasporto pubblico;
 - l. le insegne d'esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Fatte salve diverse disposizioni legislative, tale limite non costituisce franchigia. La presente disposizione si applica anche alle singole attività produttive interne alle strutture ricettive;
 - m. la pubblicità effettuata dallo sponsor nell'ambito dei contratti di sponsorizzazione o degli accordi di collaborazione conclusi con il Comune.
2. La non assoggettabilità non esclude la presentazione dell'istanza e della documentazione di cui al presente regolamento.

Art. 25 Versamento del canone

1. Il versamento del canone per le fattispecie pubblicitarie temporanee deve essere eseguito in un'unica soluzione prima dell'effettuazione della pubblicità.
2. Il versamento del canone per le fattispecie pubblicitarie permanenti e stagionali deve essere eseguito prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.
3. Fermo quanto disposto dal comma 3 del precedente articolo 23, il canone per la pubblicità permanente e stagionale è dovuto per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale. Per le annualità successive alla prima, il versamento del canone annuale deve essere eseguito entro l'ultimo giorno di febbraio di ciascun anno,

sempre che non sia stata presentata apposita denuncia di cessazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Il Servizio Tributi, ovvero il concessionario, invia entro la prima decade di febbraio l'invito al pagamento del canone completo di scheda tecnica riportante l'elenco dei mezzi pubblicitari, la loro ubicazione e dimensione. Il mancato ricevimento dell'invito non esonera il titolare dell'autorizzazione o della concessione dal pagamento del canone entro i termini previsti.

4. Gli importi del canone per la pubblicità permanente e stagionale non inferiori a € 500,00 possono essere versati, su richiesta dell'interessato, al massimo in quattro rate di uguale importo aventi scadenza il 28 febbraio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre dell'anno in corso.
5. Qualora il termine previsto per il pagamento del canone o delle singole rate coincida con il sabato o con giorni festivi, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile.

Art. 26 Rimborso delle somme non dovute

1. L'interessato può richiedere a mezzo di posta elettronica certificata il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Servizio Tributi, dopo averne accertato il diritto con l'eventuale ausilio del concessionario della riscossione, provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza o della documentazione integrativa.
4. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno solare risulta inferiore a euro 10,00.

Art. 27 Sanzioni e maggiorazioni

1. Le forme pubblicitarie, quale che ne sia il periodo di esposizione, sprovviste dell'atto di assenso di cui all'art. 14 del presente regolamento o difformi alla stessa, sono soggette al versamento del canone nella stessa misura dovuta per le forme assentite, aumentata del duecento per cento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
2. La sanzione di cui al comma precedente è ridotta alla metà qualora il pagamento venga effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento.
3. Le forme pubblicitarie abusive si presumono effettuate con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui viene accertata la violazione, salvo diverso periodo dichiarato e dimostrato dall'interessato e comunque non inferiore a quello previsto per le forme pubblicitarie temporanee; per le fattispecie temporanee, ad eccezione delle locandine, la presunzione opera dal trentesimo giorno antecedente la data in cui è effettuato il verbale di accertamento; per le locandine la presunzione opera dal trentesimo giorno antecedente la data in cui è stato effettuato il verbale di accertamento, fino alla scadenza della manifestazione o dell'evento pubblicizzato per un numero di locandine presunto comunque non inferiore a trenta.
4. In caso di omesso o parziale versamento da parte di soggetti autorizzati all'esposizione di mezzi pubblicitari, risultante dai controlli effettuati dall'ufficio, il Servizio Tributi, ovvero il concessionario della riscossione, notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è dovuto il versamento, la richiesta di pagamento del canone non corrisposto con l'applicazione degli interessi e di una maggiorazione del 20%. Il mancato versamento delle somme entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta comporta l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 20, comma 4, del presente regolamento.
5. Il soggetto obbligato che effettui spontaneamente il pagamento del canone, o delle singole rate, oltre la scadenza ma prima che siano iniziati i controlli d'ufficio, non è tenuto alla

corresponsione della maggiorazione di cui al punto precedente. Sono tuttavia dovuti gli interessi, calcolati a giorno, al tasso legale.

Art. 28 Sanzioni amministrative e vigilanza

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari.
2. Il Comando di Polizia Locale dispone, mediante processo verbale di contestazione, la immediata copertura della pubblicità, nonché la rimozione delle forme pubblicitarie sprovviste del relativo atto di assenso di cui all'art. 14 del presente regolamento o installate in difformità dello stesso, o per le quali non sia stato effettuato il pagamento del canone. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comando di Polizia Locale provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili della violazione le spese sostenute. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada ovvero, se non comminabili, delle sanzioni previste per le violazioni ai regolamenti comunali.
3. I poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative ai tributi di cui al presente regolamento che si verificano sul territorio comunale, possono essere conferiti a dipendenti dei soggetti affidatari delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi medesimi, previo apposito atto del Dirigente e in presenza delle altre condizioni di legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 Disposizioni transitorie

1. Tutti gli impianti pubblicitari che, pur autorizzati, risultino non conformi alle vigenti norme in materia edilizia, paesaggistica e di viabilità, dovranno avviare il procedimento di uniformazione alle disposizioni del presente regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore. In ogni caso, la regolarizzazione dell'impianto deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento, pena l'applicazione dei provvedimenti ablativi di cui al titolo precedente.
2. Rientrano nella disciplina dei termini di cui al comma 1 anche tutte le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, che siano stati rilasciati senza espressa scadenza, fatta eccezione per le prese d'atto relative ai veicoli e natanti. Salva l'applicazione del precedente art. 20, esse cessano di diritto il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui entra in vigore il presente regolamento.
3. Sentite le Associazioni di categoria, la Giunta Comunale potrà con propria deliberazione differire ulteriormente i termini di cui sopra.
4. È ammesso il rinnovo delle autorizzazioni temporanee, per un periodo massimo di complessivi sei mesi, fino ad approvazione dell'abaco di cui all'art. 4.
5. Le istanze volte a conseguire l'autorizzazione per le iniziative pubblicitarie permanenti e stagionali sono presentate al SUAP fin dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le istanze volte a conseguire l'autorizzazione temporanea dovranno essere obbligatoriamente presentate al SUAP a decorrere dalla data a tal fine stabilita con delibera della Giunta Comunale.
6. In caso di inosservanza ai commi precedenti, si applicano le norme in materia di provvedimenti ablativi e di vigilanza.
7. A seguito di sopravvenuta inclusione nell'area del centro abitato, le autorizzazioni dei mezzi pubblicitari esistenti rilasciate dal legittimo proprietario della strada mantengono l'originaria

- validità. Alla naturale cessazione, esse si estinguono, con necessità per il titolare di richiedere un nuovo atto di assenso al Comune, nel frattempo divenuto competente.
8. Nelle more di redazione e pubblicazione della planimetria di cui all'art. 22, continua a trovare applicazione quella approvata come allegato sub D al Regolamento per la gestione e la disciplina delle entrate comunali, approvato con D.C.C. n. 04 del 31.01.2005 e s.m.i.
 9. I mezzi pubblicitari per i quali sia già stato emesso provvedimento di rigetto ai fini edilizi o paesaggistici, non possono essere autorizzati nemmeno in via temporanea. A tal fine, i mezzi richiesti in via temporanea si intendono analoghi a quelli rigettati anche in presenza di variazioni non sostanziali quali, a titolo esemplificativo, le variazioni cromatiche, le mascherature e l'inserimento di superfetazioni.
 10. Le istanze e le comunicazioni presentate in vigore del Regolamento per la gestione e la disciplina delle entrate comunali approvato con D.C.C. n. 04 del 31.01.2005 e s.m.i., sono istruite alla luce delle disposizioni ivi contenute, salvo espressa volontà dell'interessato di uniformarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 30 Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2017 e in pari data abroga il titolo VI del Regolamento per la gestione e la disciplina delle entrate comunali, approvato con D.C.C. n. 04 del 31.01.2005 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.
3. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie e di leggi statali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

FORME PUBBLICITARIE PERMANENTI

MAGGIORAZIONI			
	CATEGORIA NORMALE	CATEGORIA SPECIALE	PUBBLICITA' LUMINOSA IN CATEGORIA NORMALE E SPECIALE
SUPERFICIE	MAGGIORAZIONE SUPERFICIE SU TARIFFA BASE	MAGGIORAZIONE SUPERFICIE SU TARIFFA BASE	MAGGIORAZIONE PUBBLICITA' LUMINOSA SU TARIFFA BASE
da mq. 1 a mq. 5	0	150%	100%
da mq. 5 a mq. 8	50%	200%	100%
superiore a mq. 8	100%	250%	100%

RIDUZIONI	
RIDUZIONE IMPIANTI INSTALLATI SU BENI PRIVATI	RIDUZIONE PARTICOLARI CATEGORIE*
33,33% (1/3)	50%
33,33% (1/3)	50%
33,33% (1/3)	50%

PUBBLICITA' SONORA - SORGENTE LUMINOSA	la tariffa è applicata per punto di diffusione/non si applica la maggiorazione di categoria speciale/non si applica la riduzione per installazione su beni privati
---	--

SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO	non si applica la maggiorazione di categoria speciale
--	---

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI E IMBARCAZIONI	COEFFICIENTE
autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg	1
autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg	0.6
motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie e imbarcazioni	1
rimorchi	0.3

Le maggiorazioni sono cumulabili e si applicano sulla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Alle installazioni realizzate in categoria speciale si applica una maggiorazione del centocinquanta per cento della tariffa base; a quelle in categoria normale si applica la tariffa base.

Le installazioni di superficie superiore a metri quadrati cinque e fino a metri quadrati otto sono assoggettate ad una maggiorazione di tariffa del cinquanta per cento; per le superfici superiori a metri quadrati otto la maggiorazione è del cento per cento.

Le installazioni rese luminose per luce propria o indiretta sono assoggettate ad una maggiorazione del cento per cento della tariffa base.

Il canone è ridotto di un terzo se gli impianti sono installati su beni privati.

* Il canone è ridotto del cinquanta per cento per le forme pubblicitarie installate da organizzazioni politiche, sindacali, comitati, associazioni, fondazioni, enti che non perseguono fini di lucro.

L'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione individua, su istanza dei rappresentanti legali, i comitati, le associazioni, le fondazioni, di cui al punto a); in mancanza dell'inserimento nell'apposita deliberazione di Giunta Comunale, al fine di ottenere la riduzione del canone, gli interessati dovranno presentare lo statuto o una dichiarazione sostitutiva che l'attività svolta non ha scopo di lucro.

FORME PUBBLICITARIE TEMPORANEE

TARIFFA BASE	1/5 DELLA TARIFFA ANNUALE (PERMANENTE)
---------------------	--

MAGGIORAZIONI			
	CATEGORIA NORMALE	CATEGORIA SPECIALE	PUBBLICITA' LUMINOSA IN CATEGORIA NORMALE E SPECIALE
SUPERFICIE	MAGGIORAZIONE SUPERFICIE SU TARIFFA BASE	MAGGIORAZIONE SUPERFICIE SU TARIFFA BASE	MAGGIORAZIONE PUBBLICITA' LUMINOSA SU TARIFFA BASE
da mq. 1 a mq. 5	0	150%	100%
da mq. 5 a mq. 8	50%	200%	100%
superiore a mq. 8	100%	250%	100%

RIDUZIONI	
RIDUZIONE IMPIANTI INSTALLATI SU BENI PRIVATI	RIDUZIONE PARTICOLARI CATEGORIE*
33,33% (1/3)	50%
33,33% (1/3)	50%
33,33% (1/3)	50%

Le maggiorazioni sono cumulabili e si applicano sulla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

La tariffa per installazioni temporanee è pari ad un quinto di quella annuale e si applica per ogni periodo di esposizione di trenta giorni o frazione e per ogni metro quadrato o frazione.

Alle installazioni realizzate in categoria speciale si applica una maggiorazione del centocinquanta per cento della tariffa base; a quelle in categoria normale si applica la tariffa base.

Le installazioni di superficie superiore a metri quadrati cinque e fino a metri quadrati otto sono assoggettate ad una maggiorazione di tariffa del cinquanta per cento; per le superfici superiori a metri quadrati otto la maggiorazione è del cento per cento.

Le installazioni rese luminose per luce propria o indiretta sono assoggettate ad una maggiorazione di tariffa del cento per cento.

Il canone è ridotto di un terzo se gli impianti sono installati su beni privati.

* Tipologie oggetto di riduzione:

a) forme pubblicitarie installate da organizzazioni politiche, sindacali, comitati, associazioni, fondazioni, enti che non perseguono fini di lucro;

b) forme pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzata anche con sponsorizzazioni, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) forme pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza.

L'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione individua, su istanza dei rappresentanti legali, i comitati, le associazioni, le fondazioni, di cui al punto a); in mancanza dell'inserimento nell'apposita deliberazione di Giunta Comunale, al fine di ottenere la riduzione del canone, gli interessati dovranno presentare lo statuto o una dichiarazione sostitutiva che l'attività svolta non ha scopo di lucro.

LOCANDINE		COEFFICIENTE
a carattere economico	primi 15 giorni	1
	successivi periodi di 15 giorni	0.375
a carattere non economico*	richiesta fino 20 locandine per evento/manifestazione (anche se composto/a da più giornate o incontri)	0
	richiesta superiore a 20 locandine per evento/manifestazione (anche se composto/a da più giornate o incontri)	0.375

Il limite di venti locandine non costituisce franchigia.

La richiesta per l'esposizione di locandine non deve superare le cento unità.

VOLANTINAGGIO	la tariffa è applicata per giorno e per persona
PUBBLICITA' SONORA (apparecchi amplificatori e simili) E SORGENTE LUMINOSA	la tariffa è applicata per giorno e per punto di diffusione/non si applica la riduzione per installazione su beni privati
PROIEZIONI (diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti)	la tariffa è applicata per giorno e sala di proiezione indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita per ogni sala di proiezione
STRISCIONI e simili	la tariffa è pari ad un quinto di quella annuale al metro quadro per un periodo di quindici giorni (si applicano le maggiorazioni)
PUBBLICITA' CON AEROMOBILI mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella su SPECCHI ACQUEI E FASCE MARITTIME limitrofi al territorio, PALLONI FRENATI e simili	la tariffa è applicata per giorno o frazione
SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO	non si applica la maggiorazione di categoria speciale

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI E IMBARCAZIONI	COEFFICIENTE
autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg	1
autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg	0.6
motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie e imbarcazioni	1
rimorchi	0.3